

## **Diritti, opportunità, percorsi, provvidenze, ... burocrazie per le invalidità temporanee o permanenti da patologie neurologiche**

Si riportano alcune delle ricorrenti domande, con relative, ancorchè sintetiche risposte. Per i chiarimenti, si raccomanda di contattare gli uffici A.S.L. e U.R.P. preposti, o di chiamare il n. verde 800.033.033 per farsi indirizzare. Nei casi controversi, l'assistenza di un consulente in medicina legale e delle assicurazioni é altresì raccomandabile. Un solo esempio: chi gode dei benefici di cui all'art. 33 della L. 104/92 e possiede un'automobile a lui/lei intestata, può chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà (bollo) per il periodo di godimento del beneficio stesso. Questa informazione è pressochè totalmente ignorata dai più.

### **E' indicato inoltrare domanda per invalidità e per altri benefici che potrebbero essere accordati ?**

Sì, senza indugiare. Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità bisogna rivolgersi all'Ufficio invalidi della A.S.L. territorialmente competente: il servizio informazioni dell'A.S.L. o lo sportello U.R.P. dell'ospedale forniscono le indicazioni per procurarsi i moduli da compilare e restituire all'ufficio preposto, affinché sia avviato l'iter che porterà alla chiamata a visita per l'accertamento della condizione di invalidità.

### **E' sufficiente compilare e presentare i due moduli ?**

Occorre compilare due moduli distinti per due distinte richieste. Il modulo è sempre quello, ma nel primo bisogna barrare la casella riguardante la richiesta d'invalidità (invalido civile) e nel secondo quella riguardante il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92 (persona handicappata). Bisogna, all'atto della presentazione delle due domande, richiedere espressamente che le due chiamate a visita (di solito si viene convocati non prima di tre mesi) siano unificate, altrimenti - essendo diverse le commissioni mediche - potrebbe succedere di doversi presentare a due visite in due date diverse. Bisognerà poi produrre in doppia copia (escluse le cartelle cliniche, di cui basta avere una sola copia solo per visione) tutta la documentazione medica che si ritiene opportuno fare esaminare per agevolare il lavoro di accertamento della commissione medico-legale.

### **Quali vantaggi comporta il riconoscimento di "persona handicappata" ?**

La seconda richiesta riguarda il diritto dell'invalido, ovvero di un suo familiare (moglie, marito, fratello, sorella, figlio/a, padre, madre, ...) ai sensi della stessa L. 104/92, di disporre di tre giorni di assenza dal lavoro ogni mese. Questi giorni non sono cumulabili (cioè non si può scegliere di non fruirne per un mese, e di utilizzarne sei il mese successivo), ma sono frazionabili (per esempio: entrare o uscire un'ora prima tutti i giorni), sulla base dell'orario settimanale. In pratica la L. 104/92 riconosce  $6 \times 3 = 18$  ore mensili di assenza retribuita. Per documentarsi, su internet ci sono molti siti che trattano il tema (è sufficiente immettere in un motore di ricerca la dicitura "benefici ai portatori di handicap grave"). Un altro diritto della "persona handicappata" è quello di poter fruire di un contrassegno da apporre sul parabrezza dell'autovettura che utilizza come conducente o come passeggero. Tale contrassegno consente l'accesso alle zone urbane a traffico limitato (ZTL), la fruizione di parcheggi riservati ai disabili, la gratuità di tutte le aree di sosta, inclusi i parcheggi pubblici ad accesso regolamentato, la libera circolazione nei giorni che comportano restrizioni per qualunque motivo. Il contrassegno è nominale e dunque può essere usato solo dall'intestatario su qualunque automezzo.

### **Qual'è la procedura per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile ?**

Il regolamento approvato con D.P.R. 698 21/9/94 stabilisce che la domanda intesa ad ottenere il

riconoscimento dell'invalidità civile deve essere presentata alla commissione medica dell'A.S.L. competente per territorio, allegando la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti. Si consegna la documentazione all'ufficio A.S.L. competente che provvederà a convocare l'interessato per l'accertamento sanitario. In casi di particolare gravità, la persona può richiedere la visita medica a domicilio, presentando un certificato medico che attesti l'impossibilità di spostarsi. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia. Contestualmente l'interessato chiede la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta.

### **Quali sono i tempi per ottenere il riconoscimento di invalidità ?**

La commissione medica dell'A.S.L. ricevuta la domanda di accertamento sanitario, fissa entro tre mesi la data della visita. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare, in carta semplice, una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente, che determina la data della visita, da effettuarsi, da parte della commissione operante presso l'A.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda o, se la diffida è presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre 90 giorni dalla sua presentazione, dandone comunicazione all'interessato. Al termine del procedimento accertativo, che deve concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda, la commissione medica trasmette il verbale di visita alla commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, cui è devoluto il compito di controllo del procedimento compiuto dalla commissione A.S.L. e che, nell'ambito di tale funzione, può disporre, con richiesta motivata sotto l'aspetto medico-legale, ulteriori accertamenti sanitari entro 60 giorni dalla data di ricezione del verbale.

Esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica dell'A.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono all'interessato, con lettera raccomandata, l'originale del verbale di visita. Se la percentuale d'invalidità o la minorazione riconosciute danno diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'Interno, le commissioni trasmettono d'ufficio alla Prefettura competente copia dell'istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

### **Si può richiedere l'esenzione esenzione dalle quote *ticket* per patologia ?**

Il Legislatore ha disposto che, per talune situazioni particolari (età, patologia, invalidità ecc.), sia possibile un'esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket. Sono le A.S.L. che rilasciano, su documentata richiesta degli interessati, l'attestato necessario per poter ottenere l'esenzione *ticket*. Quando si tratta di malattie rare contemplate negli elenchi che il Ministero redige con aggiornamenti triennali e che le Regioni recepiscono e le A.S.L. sono tenute ad osservare, occorre presentare all'Ufficio competente un certificato dello specialista di struttura pubblica (ospedale o ambulatorio della A.S.L.) che attesti la patologia. Può essere il primario del reparto dove il paziente è ricoverato o, dopo le dimissioni, il medico curante. Anche in questo caso bisogna rivolgersi all'Ufficio informazioni dell'A.S.L. o allo sportello U.R.P. dell'ospedale, per sapere dove recarsi con il tesserino sanitario insieme al certificato del medico e alla documentazione clinica.

### **Di quali diritti gode chi ha l'esenzione ?**

La provvidenza consiste nell'esenzione parziale o totale dal pagamento dei farmaci e dell'assistenza specialistica. Se ne ha diritto, indipendentemente dalla patologia, se si è stati certificati invalidi civili con una percentuale non inferiore al 67%. L'esenzione è documentata dal possesso di un tesserino sanitario contrassegnato da un numero, che il medico di famiglia dovrà

annotare sulla ricetta ogni volta che compilerà una prescrizione esente. L'esenzione riguarda le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di fisioterapia e i farmaci necessari per curare la patologia.

### **E se ci fosse bisogno di una carrozzina o di altri presidi sanitari da usarsi al domicilio ?**

Altra burocrazia: nonostante sia un diritto, il riconoscimento di questo diritto si ottiene su richiesta dell'interessato/a. Si consiglia la richiesta di una carrozzina normale pieghevole (non basculante), con seduta di dimensione appropriata e confortevole, provvista di cerchi sulle due ruote per l'autospinta. La carrozzina sarà molto utile quando il paziente andrà a casa nei fine settimana (di solito i Centri di riabilitazione accordano tali permessi) e anche successivamente, quando, una volta dimessi, si dovrà continuare la riabilitazione come "esterni". Mettersi al più presto in contatto con il dirigente medico del reparto di riabilitazione per istruire la pratica quanto prima.

### **L'invalidità civile comporta la corresponsione anche di una "pensione" ?**

In teoria sì, in pratica no. Non è una pensione bensì un assegno mensile, attualmente di importo mensile 219 euro per 13 mensilità. Però, per averne diritto, occorre un'età fra i 18 e i 65 anni, un'invalidità superiore al 74%, e soprattutto (cosa alquanto improbabile) disporre di un reddito annuo personale non superiore a 3.755 euro (tremila settecento cinquanta cinque). L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP, ecc). Dopo i 65 anni, l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

### **E' la stessa cosa della pensione di inabilità ?**

No, per avere diritto a questa pensione (stesso importo) occorre avere un'età tra i 18 e i 65 anni, essere invalidi al 100%, e disporre di un reddito annuo personale non superiore a 12.796 euro. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento.

### **Cosa è l'indennità di accompagnamento ?**

E' un emolumento corrisposto dall'INPS (su fondi del Comune di residenza) cui la Commissione di medicina legale dell'A.S.LI avrà avuto cura di notificare copia del Verbale e della disposta provvidenza. Il paziente affetto da patologia grave (è il caso di molte neuropatie periferiche, della GBS, CIDP e assimilate) ha diritto ad un'invalidità, ancorchè temporanea, del 100% e all'indennità di accompagnamento (anch'essa temporaneo, di solito per un periodo non superiore a un anno, fino alla successiva chiamata per revisione ed eventuale proroga) comprensiva degli arretrati. Poichè si fa riferimento alla data di presentazione della domanda, bisogna istruire queste pratiche al più presto. L'assegno (legge 18/80, 392/84, 508/88) viene erogato qualora il richiedente sia impossibilitato a svolgere in autonomia le elementari attività quotidiane quali vestirsi, alimentarsi, camminare in sicurezza, lavarsi, ecc. L'importo è attualmente di 431 euro al mese per 12 mensilità, è esentasse e indipendente dall'età e dal livello di reddito personale o familiare, però richiede che non si sia ricoverati in istituti con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di Ente pubblico). L'indennità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma.